

N. 813/16 Reg.Gen.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA

in persona del giudice monocratico Laura Gaggiotti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con citazione ritualmente notificata a controparte, assunto in decisione all'udienza del 30 marzo 2016 e vertente

TRA

FISIOMEDIC ACADEMY SRLS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cesano Maderno (MB), via Don Luigi Viganò n. 24, P. IVA 08671670969, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Casiraghi e dell'Avv. Cristina Casiraghi, con studio in Monza, corso Milano n. 30, ove è stato eletto domicilio, come da procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE

E

DANILO BONOMETTI, nato a Riva (TN) il 03.03.75, C.F. BNMDNL67M26H330K, residente in Arco (TN), via Ippolito Pederzoli n. 38, con la rappresentanza e difesa dell'Avv. Roberto Pizzi e dell'Avv. Roberto Caimi, con studio in Camnago di Lentate sul Seveso (MB), Piazza Fratelli Cervi n. 3, ove è stato eletto domicilio, come da procura a margine della comparsa di costituzione

E

CENTRO DI FORMAZIONE INTEGRATA "LA GLIA", in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in San Zeno Naviglio (BS), C.F. 03651150983, con la rappresentanza e difesa dell'Avv. Pietro Maffongelli del Foro di Brescia, con studio in Brescia, via Gabriele Rosa n. 34, ove è stato eletto domicilio, come da procura in atti

CONVENUTI

Conclusioni per FISIOMEDIC ACADEMY SRLS:

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:

- Accertate e dichiarate le condotte di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., **CONDANNARE** il sig. Danilo Bonometti e la Società Centro di Formazione Integrata "La Glia", in persona del legale rappresentante "pro tempore" in solido fra loro al risarcimento del danno per la somma di Euro 505.800,00, così come individuata in narrativa, o quella maggiore o minore somma di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria nel contempo maturati;
- **INIBIRE** ai convenuti tutti, altresì, ai sensi dell'art. 2599 c.c., di porre in essere ulteriori atti di concorrenza sleale in danno della società attrice;
- accertata la natura dolosa e/o colposa della condotta tenuta dai convenuti **ORDINARE** la pubblicazione a loro spese della sentenza di condanna ex art. 2600 c.c. sul sito <http://fncm.it/>;



NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:

Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta principale, accertate e dichiarate le condotte di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., **CONDANNARE** il sig. Danilo Bonometti e la Società Centro di Formazione Integrata “La Glia”, in persona del legale rappresentante “pro tempore” in solido fra loro al risarcimento del danno potenziale causato dalle condotte illecite per la somma ritenuta di giustizia con interessi e rivalutazione monetaria nel contempo maturati;

- **INIBIRE** ai convenuti tutti, altresì, ai sensi dell'art. 2599 c.c., di porre in essere ulteriori atti di concorrenza sleale a danno della società attrice;

- accertata la natura dolosa e/o colposa della condotta tenuta dai convenuti **ORDINARE** la pubblicazione a loro spese della sentenza di condanna ex art. 2600 c.c. sul sito <http://fncm.it/>;

- **IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE:**

Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta subordinata, accertate e dichiarate le condotte di cui in narrativa **CONDANNARE** il sig. Danilo Bonometti al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per la somma di Euro 505.800,00, così come individuata in narrativa, o quella maggiore o minore somma di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria nel contempo maturati;

- **IN OGNI CASO** con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

-**IN VIA ISTRUTTORIA**

Ci si riporta integralmente al contenuto delle memorie ex art. 183 6 comma c.p.c. depositate ed alle istanze in esse contenute

Si chiede in primo luogo ammettersi interpello dell’odierno convenuto Danilo Bonometti sui seguenti capitoli di prova, nonché prova contraria sui capitoli dedotti da controparte:

1. Vero che faceva parte di un gruppo sull’applicazione Telegram, denominato “Osteo x 2 anno”, nel quale erano confluiti circa 25 studenti iscritti alla Fisiomedic Academy?
2. Vero che, nel gruppo Telegram, in data 29 maggio 2015 ha parlato agli studenti dell’incontro del 13 giugno 2015 organizzato dal Centro di formazione integrata La Glia?
3. Vero che in data 13 Giugno 2015 ha indicato, nell’ambito della conversazione Telegram, il costo agevolato di Euro 2.700,00 complessivi per l’iscrizione al Centro di Formazione integrata “La Glia”;
4. Vero che in data 13 giugno 2015, ha dichiarato nel gruppo Telegram che ha fornito il codice IBAN del centro di formazione integrata la Glia agli studenti facenti parte del gruppo Telegram, affinché potessero effettuare il bonifico?
5. Vero che in data 23 giugno 2015 ha chiesto che gli studenti facenti parte del gruppo telegram evitassero di richiedere a Fisiomedic Academy la certificazione sulla partecipazione al primo anno?
6. Vero che in data 23 giugno 2015 ha detto che sarebbe stato inopportuno rivelare dove sarebbe andato l’anno successivo e allo stesso tempo di evitare da parte degli studenti di comunicare a Fisiomedic Academy dove si sarebbero trasferiti?
7. Vero che in data 24 giugno 2015 ha pubblicato sul gruppo Telegram il link con le date dei seminari del centro di formazione integrata la Glia?

Si chiede poi l’ammissione di prova per testi su tutti i seguenti capitoli di prova, nonché prova contraria sui capitoli di prova dedotti da controparte

1. Vero che era iscritto alla Scuola Fisomedic Academy s.r.l.s per l’anno 2014-2015;
2. Vero che ora è iscritto o è stato iscritto presso Centro di formazione integrata “LA GLIA” S.r.l. successivamente all’iscrizione presso Fisiomedic;



3. Vero che ha effettuato il passaggio dalla Fisiomedic al Centro la Glia a causa del dott. Bonometti quale promotore del trasferimento;
4. Vero che il dott. Danilo Bonometti ha partecipato ad un gruppo dell'applicazione di messaggistica "Telegram", denominato "Osteo x 2 anno, nel quale erano altresì presenti numerosi studenti iscritti alla Fisiomedic Academy?
5. Vero che il dott. Danilo Bonometti, anche attraverso l'utilizzo del gruppo Telegram, aveva in più occasioni invitato gli studenti della Fisiomedic, ad abbandonare la scuola in favore del Centro di formazione integrata "La Glia"?
6. Vero che il Dott. Bonometti, nel corso delle conversazioni sul gruppo Telegram, aveva cominciato a denigrare Fisiomedic Academy al fine di convincere gli studenti a seguirlo presso la scuola Centro di formazione integrata "la Glia", sostenendo la migliore qualità della "Glia" rispetto alla Fisiomedic in virtù degli accreditamenti regionali? ?
7. Vero che il Dottor Bonometti, nel gruppo Telegram, in data 29 maggio 2015 ha parlato agli studenti dell'incontro del 13 giugno 2015 organizzato, appositamente per loro, dal Centro di formazione integrata La Glia?
8. Vero che l'incontro conoscitivo del 13 giugno 2015 è stato organizzato dal Dott. Danilo Bonometti e dal direttore della Glia Franco Casella?
9. Vero che il direttore Franco Casella ha dichiarato di aver predisposto un corso ad hoc per gli studenti che si fossero trasferiti da Fisiomedic con un prezzo ridotto?
10. Vero che ha predisposto il pagamento di una somma a titolo di acconto in favore del Centro di formazione integrata "La Glia", mediante bonifico come da istruzioni ricevute da Danilo Bonometti?
11. Vero che Bonometti ha dichiarato l'inopportunità di rivelare dove sarebbe andato l'anno successivo e allo stesso tempo ha richiesto di evitare da parte degli studenti di comunicare a Fisiomedic Academy dove si sarebbero trasferiti?
12. Vero che il contenuto della disdetta da inviare a Fisiomedic Academy oltre che le modalità di invio sono state suggerite da Bonometti?
(Capp. Da 1 a 12 per tutti i testi indicati nella presente memoria)
Maurizio Salfo (da cap. 1 a 18) –
13. Vero che il docente Danilo Bonometti, in occasione del seminario formativo del venerdì 10/04/2015, ha denigrato la Fisiomedic Academy e ha detto che sarebbe andato a prestare la propria opera professionale per il centro di formazione integrata "La Glia"?
14. Vero che Danilo Bonometti, attraverso il gruppo Telegram ha indotto gli studenti della Fisiomedic Academy a partecipare all'incontro appositamente organizzato dallo stesso Bonometti e dalla Glia, in persona del direttore Franco Casella, per il 13 giugno 2015?
15. Vero che ha incontrato il direttore del Centro di formazione integrata "La Glia" Franco Casella?
16. Vero che lo stesso direttore Franco Casella ha dichiarato, in quell'occasione, che avrebbe organizzato un corso apposito per gli studenti che si fossero trasferiti da Fisiomedic, garantendo che Danilo Bonometti sarebbe stato loro docente?
17. Vero che Bonometti ha indicato le coordinate Bancarie del Centro di formazione integrata la Glia, in particolare il codice IBAN, e allo stesso tempo ha fornito istruzioni su come terminare il rapporto con Fisiomedic?



18. Vero che in data 18/06/2016 ha effettuato il pagamento della somma di Euro 200,00 a titolo di acconto mediante bonifico postale in favore del Centro di Formazione integrata “La Glia”?

Gianfranco Borrillo (Da 1 a 12 e da 19 a 20) –

19. Vero che è rimasto iscritto alla Fisiomedic Academy per tutta la durata del triennio formativo?

20. Vero che la struttura organizzativa e didattica della Fisiomedic Academy è stata idonea allo svolgimento della propria funzione?

Vincenzo Leone (Da 1 a 12 e 21) –

21. Vero che in data 25 giugno 2015, a seguito del pagamento dell’acconto in favore del Centro di formazione integrata “La Glia”, Bonometti ha specificato di inviare anche il codice fiscale e i propri dati con annessa dichiarazione di aver frequentato il primo anno?

Antonino Progetto (da 1 a 12 e da 22 a 23) –

22. Vero che in data 26 giugno 2015, mediante comunicazione mail, il centro di formazione Integrata La Glia, ha comunicato che per gli alunni di Bonometti era possibile il trasferimento diretto, senza la necessità di presentare documentazione?

23. Vero che in data 26 giugno 2015, mediante comunicazione mail, il centro di formazione Integrata La Glia, ha comunicato che il costo per gli alunni portati da Bonometti sarebbe stato di Euro 2.700,00 più IVA?

- Bonadonna (da 24 a 28) –

24. Vero che svolge la carica di direttore generale di Fisiomedic Academy srls?

25. Vero che tra Fisiomedic Academy e Danilo Bonometti è intercorso un rapporto di collaborazione per il triennio 2013-2014-2015?

26. Vero che nel corso dell’anno 2014-2015 ha ricevuto delle lamentele da parte di alcuni studenti, che volevano cambiare scuola?

27. Vero che alcuni studenti hanno parlato del docente Bonometti, quale promotore del passaggio al Centro di Formazione integrata “la Glia”, presso la quale lui stesso avrebbe insegnato?

28. Vero che nel periodo di maggio-giugno 2015 ha ricevuto numerose disdette, pari a 39, da parte degli studenti?

29. Vero che Fisiomedic Academy ha gestito le problematiche denunciate nel comunicazione mail prodotta (teste Gianfranco Borrillo)

30. Vero che ha completato il triennio presso Fisiomedic Academy (teste Daniele Serio)

31. Vero che Fisiomedic Academy ha preso in considerazione le problematiche evidenziate nella comunicazione mail del 04.03.2015 ed ha provveduto a risolverle;(teste Daniele Serio)

32. Vero che è rimasto soddisfatto del percorso svolto presso Fisiomedic Academy (teste Daniele Serio)

Si indicano a testi le seguenti persone:

- 1) Maurizio Salfo residente in Loc. Il Guado 2, Punta Ala, Grosseto (GR)
- 2) Gianfranco Borrillo residente Via Ravenna 63/B, Bellaria-Igea Marina, Rimini (RI);
- 3) Antonino Progetto, residente in Via V. Logiusto 22, Nicosia Enna (EN);
- 4) Massimiliano Mariani residente in Via Mezzomerico 12 N, Marano Ticino, Novara (NO);
- 5) Vincenzo Leone residente in Via Colombo 1, Porto Cesareo, Lecce (LE);

6) Daniele Isacco Serio residente in Via Marostica 19, Milano (MI);



- 7) Giuseppe Sainato residente in Via Giorgio La Pira 4, Cabiato (CM);
 - 8) Daniele Leoni Petrucci residente in Viale Tripoli 49 A, Rimini (RI)
 - 9) Simone De Santis residente in Via Marano 69 a, Ceccano, Frosinone (FR);
 - 10) Giacomo Della Motta residente in Via Malaspina 9, San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena, (FC);
 - 11) Reale Giovanna residente in Strada Fornasone 10, Voghera, Pavia (PV);
 - 12) Maria Delli Paoli residente in Via Manzoni 4, Tortona, Alessandria (AL);
 - 13) Raffaele Pintore residente in Via XX settembre 1870 43, Salerno (SA);
 - 14) Jessica Bellan residente in Via Martinetti 142, Cavallario, Novara (NO);
 - 15) Maria Grazia Bonfanti residente in via San Pietro 12 A, Paderno Dugnano (MI);
 - 16) Luca Bonadonna, domiciliato in Via Don Luigi Viganò n. 24 Cesano Maderno (MB);
 - 17) Alessandro Berti, residente in Via Vegri, 1381/a Ficarolo (RO);
 - 18) Francesco Della Fiorentina, residente in Via Don Pietro della Toffola, 10/1 Fontanafredda (PN)
 - 19) Gian Marino Meazzo, residente in Via Gressoney 12 Milano (MI)
 - 20) Luca Andreotti, residente in Via Fratelli Bandiera 47 Busto Garolfo (MI)
 - 21) Andrea Bandera, residente in Via P. Picasso 4, Buscate (MI)
 - 22) Alberto Castellan, residente in Via Paradiso 26, Orgiano (VI)
 - 23) Guido Clerici, residente in Via Rossini 14, Cassina Rizzardi (CO)
 - 24) Emanuele Falcone, residente in Via della Valle 31, Carimate (CO)
 - 25) Marco Franceschini, Via E. Fermi, 11/a, San Giorgio della Pertiche (PD)
 - 26) Osvaldo Simeoni, residente in Località Giardini 5/A, Tione di Trento (TN)
 - 27) Stefano Vitali, residente in Via Leonardo da Vinci 18, Omegna (VB)
 - 28) Ornella Zanoli, residente in Via Cavallotti 115, Cologno Monzese
 - 29) Nicolò Bodini, residente in Via Nikolajewka, Rodengo Saiano (BS)
 - 30) Andrea D'Amario, residente in via Vicolo Arnaldi 1, Tivoli (RM)
 - 31) Federica Capozzucca residente in Via Zeno 4, Civitanova Marche (MC)
 - 34) Silvia Canella, residente in Via Roma 28/f, Porto Tolle (RM)
 - 35) Gaia Gramantieri, residente in Via 1 Maggio 497, Soliera (MO)
 - 36) Luca Giovanardi, residente in Via Tour de Grange 7, Chatillon (AO)
 - 37) Giovanni Biasin, Via Pellico 24, Parma (PR)
 - 38) Daisy Villanti, Via Quarello 4/d, Torino (TO)
 - 39) Paolo Coppola, residente in Via Cardezza 18, Torino (TO)
 - 40) Andrea Lazzari, residente in Via Adige 2, Piombino Dese (PD)
- Si chiede poi di ORDINARE l'esibizione dell'elenco degli iscritti al centro La Glia per l'anno 2015-2016;
- Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli dedotti dalle controparti.

Conclusioni per DANILO BONOMETTI:

NEL MERITO:

In via principale:

A) accertata, per i motivi esposti ai paragrafi nn. 1, 2 e 3 di narrativa della comparsa di costituzione e risposta 02.05.2016 e nella memoria 01.09.2016, redatta ai sensi dell'art. 183, VI comma n. 2, c.p.c.,



l'insussistenza di qualsivoglia condotta sleale ai sensi dell'art. 2598, c.c., nella condotta tenuta nella fattispecie in esame dal convenuto Bonometti Danilo, e di qualsivoglia danno cagionato da costui all'attrice Fisiomedic Academy Srls, RESPINGERE le domande tutte, nessuna esclusa, formulate nei suoi confronti dalla stessa attrice Fisiomedic Academy Srls, in quanto infondate in fatto e in diritto.

B) Con condanna dell'attrice Fisiomedic Academy Srls al rimborso in favore del convenuto Bonometti Danilo di tutte le spese da questa sostenute e da sostenersi nel presente giudizio per l'assistenza legale, da liquidarsi dall'odierno Ecc.mo Tribunale Giudicante come da apposita nota spese giudiziale che sarà prodotta insieme con gli atti conclusivi del presente giudizio e in ogni caso in applicazione del D.M. 10.03.14, n. 55, compreso il rimborso delle spese generali pari al 15% del compenso totale liquidato ex art. 2, II comma, del D.M. suddetto.

* * * * *

IN VIA ISTRUTTORIA:

senza che ciò valga quale inversione dell'onere probatorio,

C) AMMETTERSI prove per interrogatorio formale del legale rappresentante protempore dell'attrice Fisiomedic Academy Srls, sig. DI NINNO Antonio nato a Saronno il 27.02.1982 e per esame dei testimoni indicati nella memoria redatta l'01.09.2016 ai sensi dell'art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., nell'interesse del convenuto Bonometti Danilo e depositata telematicamente il 02.09.2016, sulle circostanze di fatto descritte nei capitoli da n. 1 a n. 49 articolati nelle conclusioni in essa rassegnate in via istruttoria al capo contraddistinto con la lettera C, capitoli da intendersi qui di seguito integralmente richiamati e ritrascritti, tutti preceduti dall'espressione "Se è vero che".

D) Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova articolati dall'attrice Fisiomedic Academy S.r.l.s. nella sua memoria 01.09.16, redatta ai sensi dell'art. 183, VI comma n. 2, c.p.c. – capitoli inammissibili per i motivi esposti nella memoria 19.09.16, redatta ai sensi dell'art. 183, VI comma n. 3, c.p.c., nell'interesse del convenuto Bonometti Danilo – AMMETTERSI il convenuto Bonometti Danilo a prova contraria sui suddetti capitoli di prova attorei con i testi indicati nella propria memoria 19.09.16, sopra menzionata, redatta ai sensi dell'art. 183, VI comma n. 3, c.p.c., ed altresì AMMETTERSI la prova per testi sui capitoli di prova da n. 50 a n. 55 articolati, sempre a prova contraria, dallo stesso convenuto Bonometti Danilo in tale ultima memoria, coi testimoni ivi indicati.

Con espressa istanza di procedere all'assunzione delle deposizioni testimoniali da rendersi da parte dei testi indicati nelle suddette memorie redatte il 01.09.2016 ai sensi dell'art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., e il 19.09.2016 ai sensi dell'art. 183, VI

comma n. 3, c.p.c., Borrillo Gianfranco, Franceschini Marco, Inparajah Fernandez Anton Roy e Castellan Alberto, tutti domiciliati e residenti fuori dalla circoscrizione del Tribunale quivi adito, mediante il ricorso alla prova delegata prevista dall'art. 203 c.p.c..

Conclusioni per CENTRO DI FORMAZIONE INTEGRATA "LA GLIA":

in via principale e nel merito: rigettarsi le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

In via di estremo subordinate: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di controparte nei confronti di La Glia S.r.l. e del dott. Danilo Bonometti, voglia il Giudice adito accertare e determinare la graduazione del contributo causale e delle colpe in capo ai convenuti. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.



In via istruttoria: si producono i documenti citati in atto, secondo la numerazione indicata in narrativa. Si chiede sin d'ora l'ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di Fisiomedic Academy S.r.l.s. nonché per testi sui fatti di cui in narrativa, anche a prova contraria sui capitoli di prova indicati da controparte riservando l'indicazione dei nominativi dei medesimi al proseguo del giudizio.

Si contesta la provenienza da parte dell'odierna convenuta di tutta la documentazione prodotta da parte attrice

Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di ulteriori deduzioni istruttorie nei termini previsti ex art. 183 c.p.c. dei quali si chiede sin d'ora la concessione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 18 gennaio 2016 Fisiomedic Academy srls agiva in giudizio ex artt. 2598 c.c. ss. per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle condotte di concorrenza sleale poste in essere dal proprio collaboratore Danilo Bonometti in accordo con Il Centro di Formazione Integrata "La Glia". Chiedeva altresì la pronuncia dell'ordine di inibizione delle medesime condotte e la pubblicazione ex art. 2600 c.c., a spese di controparte, della sentenza di accertamento dei comportamenti non conformi agli ordinari canoni di correttezza professionale come *ex adverso* osservati. A sostegno delle proprie istanze deduceva infatti che Danilo Bonometti - collaboratore di Fisiomedic Academy per il triennio 2013-2015 in forza di contratto di prestazione d'opera professionale per la preparazione ed espletamento di corsi professionalizzanti e attività didattiche nei settori della fisioterapia ed osteopatia - si era accordato con il concorrente centro di formazione La Glia (avente ad oggetto la medesima attività sociale di Fisiomedic) per espletare presso la stessa e per gli anni futuri l'attività di docente, così interrompendo il rapporto di collaborazione con l'odierna attrice. Conseguentemente, prospettava che, nel periodo immediatamente antecedente a tale "passaggio", Danilo Bonometti, agendo in accordo con il Centro La Glia, determinava negli studenti della Fisiomedic Academy, attraverso l'utilizzo di strumenti non conformi alla correttezza professionale, la volontà di non rinnovare l'iscrizione presso la stessa ed al contrario li spingeva ad effettuare l'iscrizione per l'anno seguente presso Il Centro La Glia, ove il medesimo avrebbe esercitato in futuro la propria attività di docente-formatore. In particolare, il dott. Bonometti in prossimità della fine dell'anno accademico 2015 partecipava attivamente ad un gruppo di conversazione con i propri studenti sull'applicazione "Telegram", ove riversava frasi e contenuti idonei a screditare l'immagine commerciale e la qualità didattica di Fisiomedic Academy nonché volti a convincere gli stessi studenti ad effettuare per l'anno successivo il passaggio a La Glia, adducendo una maggiore "serietà e qualità" dei corsi da quest'ultima organizzati. Fisiomedic evidenziava altresì che il Bonometti, sempre durante gli anni di collaborazione con la medesima e nella piena vigenza del contratto che lo legava all'attrice sino al 31 luglio 2015, aveva organizzato per gli studenti delle classi a lui affidate un tirocinio formativo negli Usa proprio in collaborazione con La Glia, che pubblicizzava l'iniziativa sul proprio sito internet. Tali comportamenti, ritenuti nelle prospettazioni dell'attrice scorretti e denigratori, avevano cagionato alla stessa un ingente danno patrimoniale, così allegato in atti:

- Euro 150.800,00 a titolo di lucro cessante per le future rette d'iscrizione, relative agli anni mancanti per il completamento del triennio di preparazione, che gli studenti che hanno



- comunicato il mancato rinnovo dell'iscrizione ed effettuato il passaggio al centro La Glia avrebbero corrisposto in assenza del comportamento scorretto osservato dagli odierni convenuti;
- Euro 195.000,00 per la perdita di chances commerciali legate all'ideazione e promozione di un corso "full-time" indirizzato ai diplomati di scuola superiore e soppresso da Fisiomedic per un'annualità, a causa delle perdite registrate in bilancio a seguito della disdetta di tutti gli studenti che hanno seguito il dott. Bonometti presso La Glia.

In via subordinata l'attrice chiedeva la condanna di Danilo Bonometti e del Centro La Glia al risarcimento del danno potenziale, causalmente legato alle condotte di concorrenza sleale poste in essere dai medesimi.

In caso di mancato accertamento di condotte qualificabili ai sensi dell'art. 2598 c.c. domandava altresì, in via ulteriormente subordinata, la condanna di Danilo Bonometti ex art. 2043 c.c.

Con comparsa tempestiva si costituiva in giudizio Danilo Bonometti chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree, deducendo l'inidoneità delle condotte a lui ascrivibili ad integrare gli estremi degli atti di concorrenza sleali come individuati dal legislatore ex art. 2598 c.c. ed in ogni caso l'insussistenza del nesso eziologico tra le stesse condotte e le voci di danno lamentate dall'attrice, conseguenti alle disdette comunicate dagli studenti alla scuola e ad esso non imputabili. Con specifico riferimento alla domanda di risarcimento in via equitativa del danno potenziale, come formulata in atti dall'attrice, faceva invece rilevare il difetto di una presupposta domanda di condanna generica, senza la quale l'istanza attorea deve dirsi priva di fondamento.

Avverso le deduzioni attoree si costituiva, altresì, il Centro di Formazione Integrata "La Glia", anch'essa chiedendo l'integrale rigetto delle pretese avanzate da Fisiomedic in quanto infondate in fatto e diritto; evidenziava infatti come in nessun modo il comportamento dalla medesima osservato potesse ritenersi integrante l'illecito descritto all'art. 2598 c.c. e che, anzi, le disdette pervenute a Fisiomedic fossero esclusivamente riconducibili al malcontento sorto tra gli stessi studenti per la scarsa qualità della formazione professionale offerta e dell'organizzazione del corso in generale. Contestava altresì l'assenza di un collegamento funzionale o di un qualsivoglia accordo tra La Glia e Danilo Bonometti volto a denigrare l'operato e la qualità dell'offerta commerciale di Fisiomedic Academy e alla sottrazione di suoi studenti, nonché di un danno economico eziologicamente legato alla propria condotta. Per tali motivi eccepiva il difetto dei presupposti normativamente richiesti ai fini dell'esperimento dell'azione ex art. 2598 c.c.

Così delineato il *thema decidendum*, appare necessario verificare la fondatezza delle domande formulate dall'attrice, tanto sotto il profilo della riconducibilità delle condotte contestate alla fattispecie tipica del 2958 c.c., quanto sotto il profilo dell'individuazione del danno causalmente connesso alle medesime condotte e del *quantum* risarcibile.

I. Le condotte di concorrenza sleale

L'illecito descritto all'art. 2598 c.c. (concorrenza sleale c.d. pura, per distinguerla dalla diversa ipotesi della concorrenza sleale c.d. interferente, di competenza delle sezioni specializzate in materia



d'impresa) costituisce rimedio risarcitorio apprestato dall'ordinamento a tutela di un'impresa che abbia subito o stia subendo un'illegittima sottrazione dello spazio di mercato o clientela ad opera di un concorrente; laddove il carattere illegittimo della condotta tipizzata risiede nella natura dei mezzi adoperati, i quali devono consistere nella diffusione di notizie o apprezzamenti di tipo negativo sui prodotti e servizi offerti dall'impresa concorrente, ovvero in atti non conformi alla correttezza professionale. In difetto di utilizzazione di mezzi "scorretti" come sopra descritti, infatti, la condotta commerciale osservata dall'impresa concorrente esula dal campo di applicabilità della norma considerata (e dalla zona dell'illecito civile più in generale), costituendo una condotta di mercato pienamente legittima, volta ad un accrescimento della clientela e conseguentemente del volume degli affari.

Avendo riguardo alla tipologia di condotte contestate in atti dall'impresa attrice, non potendo le stesse ritenersi legittime azioni imprenditoriali per un migliore posizionamento sul mercato del Centro La Glia, esse devono farsi rientrare entro il tipo legale descritto dalla norma in parola con riferimento alla tipologia dei mezzi impiegati, alle modalità e al tempismo della loro realizzazione. Danilo Bonometti, agendo nella consapevolezza di avviare una nuova collaborazione professionale in qualità di docente presso altra struttura formativa che si rivolgeva allo stesso mercato e alla stessa tipologia di clienti di Fisiomedic Academy, abusava della propria posizione di formatore presso la medesima scuola per indurre i propri discenti a seguirlo presso il centro La Glia, ove avrebbe prestato la propria attività professionale negli anni a venire. Tale carattere abusivo discende dagli apprezzamenti di tipo denigratorio (o quanto meno idonei a generare discredito) rivolti alla presunta scarsa qualità dei servizi offerti sul mercato dall'attrice, posti in raffronto alla maggiore "serietà e qualità" (cfr. pag. 2 doc. 3 fascicolo attrice) dell'insegnamento offerto presso "La Glia". Devono considerarsi prive di rilievo le deduzioni del convenuto Bonometti secondo cui le valutazioni dallo stesso espresse sulla chat Telegram e rivolte ai propri studenti avevano la natura di semplici consigli amichevolmente prestati a coloro che ne facevano richiesta, in quanto l'interesse economico personale del medesimo, sotteso agli apprezzamenti e alle valutazioni formulate, è ben evidente, stante l'allora imminente interruzione del rapporto di collaborazione con Fisiomedic. La natura denigratoria delle valutazioni riconducibili al Bonometti e riversate in Chat la si evince con maggiore chiarezza dal messaggio di cui a pag. 7 del doc. 3 del fascicolo di parte attrice (riproducenti su supporto fotografico le conversazioni intercorse con gli studenti) in cui il docente afferma: "...non potevo restare a Seregno (Ndr sede di Fisiomedic) a far guadagnare soldi sulle mie spalle a chi racconta balle e approfitta degli studenti".

Altrettanto prive di pregio devono ritenersi le difese svolte dalla convenuta La Glia circa il difetto di un collegamento funzionale diretto tra Danilo Bonometti e il Centro di Desenzano. Come infatti chiarito da una consolidata giurisprudenza di legittimità, affinché il terzo esecutore materiale delle condotte e l'impresa concorrente vengano chiamati a rispondere solidalmente del fatto illecito, non è necessario che tra le stesse sussista un collegamento di tipo funzionale (che si realizza quando il terzo esecutore è inserito stabilmente od occasionalmente nella struttura organizzativa dell'impresa), essendo ben sufficiente che il terzo agisca su ispirazione e nell'interesse dell'impresa; e ciò deve ritenersi anche nell'eventualità che le condotte illecite siano state poste in essere nell'assenza totale della diretta e personale partecipazione dell'imprenditore che se ne avvantaggi (La Glia), purché genericamente riconducibili alla sua volontà (cfr. Cass. n. 2634/83 e Cass. n. 2098/70). La circostanza che il Bonometti abbia agito nell'interesse e su ispirazione de La Glia, e che di tali condotte quest'ultima



società si sia avvantaggiata, deve presumersi dal contenuto e tenore di alcuni messaggi inviati sul gruppo di conversazione in oggetto, dai quali risulta che i convenuti agivano in accordo tra loro. Ci si riferisce a quei messaggi in cui Danilo Bonometti informava i propri studenti dell'organizzazione presso La Glia di un "open-day" per gli studenti provenienti da Fisiomedic che si sarebbe svolto nella giornata del 13 giugno 2015 e al quale il medesimo avrebbe partecipato attivamente ("*Allora incontro con Glia a Desenzano via Giovanni XXIII Rivoltella il giorno 13 giugno ore 15..*"), o ancora "*Decisioni da confermare alla riunione del 13 insieme...chi è interessato mi lasci nominativo..*"), nonché a quelle conversazioni relative ai costi di accesso, alle modalità d'insegnamento e alla tipologia e collocamento temporale delle lezioni che si sarebbero svolte nel centro di Desenzano ("*..posso dirvi già che il costo stabilito tirato al minimo sarà di 2700+iva...7 seminari ven/dom, più due giiv/dom (obbligati da accreditamento qualità regione Lombardia...questo è vero..) i tirocini saranno due blocchi da merc/dom probabilmente in estate, qs per coprire tutte le ore necessarie certifixate (...)*") Il loro contenuto è idoneo a provare che il Bonometti ha agito non autonomamente ma nell'interesse de La Glia e in accordo con essa, e lo ha fatto con modalità volte a realizzare un illegittimo "sviamento" di clientela in danno di Fisiomedic. Dalla medesima chat si evince altresì che il Bonometti sarebbe stato per l'anno successivo l'insegnante presso la Glia della classe in cui sarebbero confluiti gli studenti provenienti da Fisiomedic; è lo stesso Bonometti a dichiararlo allorquando afferma "*io sarò il vostro insegnante*" (v. pag. 2 doc. 3 *supra* citato)

Per tutti i motivi su esposti entrambi i convenuti devono essere chiamati a rispondere solidalmente dei danni arrecati a Fisiomedic in conseguenza delle condotte di concorrenza sleale come sopra accertate. Risultano infatti integrate le fattispecie di cui ai nn. 2 prima parte e 3 dell'art. 2598 cod. civ. e risulta altresì provato l'accordo tra La Glia e Bonometti per la commissione dell'illecito.

Appaiono quindi assorbite, oltreché irrilevanti, le deduzioni ed eccezioni reciprocamente sollevate dalle parti con riferimento, da un lato, all'assenza o meno di linee-guida per la formazione didattica in osteopatia e/o alla valenza giuridica ed accademica dei certificati rilasciati dai centri di formazioni, dall'altro, all'organizzazione ad opera del Bonometti di un tirocinio formativo in Usa con la presunta collaborazione de La Glia.

II. Il danno

Accertata la sussistenza delle condotte di concorrenza sleale nei termini sopra esplicitati, è necessario adesso individuare il danno risarcibile, avendo riguardo alle allegazioni e ai mezzi di prova offerti dall'attrice. Se infatti la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria ai fini dell'esperimento dell'azione in oggetto ritengono sufficiente la sussistenza delle condotte illecite, presumendo un danno c.d. potenziale ad esse connesso, tale presunzione presuppone necessariamente la formulazione di una apposita domanda di condanna generica che nel caso di specie non è stata formulata in atti dall'attrice neppure in sede di memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., come sarebbe stata sua legittima facoltà. Mancando tale presupposto ed avendo l'attrice al contrario formulato in tale sede apposita domanda di risarcimento danni, come da essa allegati, valgono i normali criteri di distribuzione dell'onere probatorio elaborati dalla giurisprudenza con riferimento alla fattispecie base dell'illecito aquiliano (costituendo la fattispecie in oggetto una sua ipotesi speciale); costituisce onere di parte attrice provare la realizzazione dell'evento dannoso eziologicamente connesso alle condotte contestate (c.d. causalità



materiale), nonché la discendenza immediata e diretta dei danni allegati dall'evento (c.d. causalità giuridica). La fattispecie illecita dell'art. 2598 c.c. si differenzia infatti dalla fattispecie base della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. esclusivamente per la previsione di una presunzione legale *iuris et de iure* relativa al criterio di imputazione soggettiva della condotta ("accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume"), non anche al danno, che deve dunque essere provato da chi ne voglia ottenere la riparazione in termini risarcitori.

Nel caso di specie, tale onere probatorio può dirsi assolto esclusivamente con riferimento agli studenti che risultavano far parte della chat "Telegram" tramite la quale si sono realizzate le condotte illecite di denigrazione dei servizi di Fisiomedic come sopra descritte, e che hanno conseguentemente non rinnovato la loro iscrizione presso Fisiomedic per gli anni successivi. L'evento dannoso connesso sul piano causale alle condotte osservate dal Bonometti è quindi esclusivamente individuabile rispetto alle "disdette" pervenute a Fisiomedic dagli studenti Maria Abrate, Emanuele Condò, Gian Marino Meazzo, Francesco Mucedola e Alessandro Berti. Il danno economico che dall'evento dannoso è disceso in via immediata e diretta a titolo di lucro cessante deve farsi coincidere con le rette che tali studenti non hanno versato per l'anno accademico successivo al verificarsi degli eventi per cui è causa (a.c. 2015-2016), non anche con le rette relative all'ulteriore terzo anno che gli stessi avrebbero dovuto frequentare secondo il piano formativo interno a Fisiomedic. L'iscrizione a tutti e tre gli anni previsti costituiva infatti una mera facoltà per lo studente e non un obbligo assunto contrattualmente, attesa la possibilità per gli studenti (ammessa dalla stessa attrice) di comunicare alla scuola il recesso con tempestivo preavviso prima dell'inizio dell'anno accademico successivo. Se per l'anno 2015-2016 si deve ritenere che gli studenti indicati "più probabilmente che non" - secondo lo standard probatorio richiesto nel procedimento civile - avrebbero rinnovato l'iscrizione con Fisiomedic in assenza delle condotte denigratorie del Bonometti, stante l'allora imminente chiusura dell'anno accademico in corso, lo stesso non può dirsi per l'iscrizione all'anno 2016-2017 in quanto evento collocato in avanti nel tempo e rispetto al quale ben sarebbero potuti intervenire fattori causali alternativi (esigenze familiari dello studente, motivazioni economiche, necessità logistiche-organizzative etc..). In aggiunta, basti qui rilevare che lo stesso regolamento di Fisiomedic prevedeva (cfr. doc. 8, art. 11 convenuta La Glia) il rinnovo automatico dell'iscrizione, in assenza di recesso tempestivamente comunicato dallo studente alla scuola, esclusivamente per l'anno accademico immediatamente successivo, non anche per l'eventuale terzo anno necessario per il completamento del percorso formativo interno a Fisiomedic.

Con riferimento alla contestazione operata dal convenuto Bonometti in sede di comparsa conclusionale circa la genuinità e la dubbia provenienza delle disdette degli studenti comunicate a Fisiomedic, prodotte dall'attrice con il documento 15 allegato all'atto introduttivo, essa deve ritenersi tardiva in quanto avrebbe dovuto essere sollevata con la prima difesa utile immediatamente successiva alla loro produzione, ovvero già in comparsa di costituzione e risposta. Ne consegue che il valore probatorio delle mail riprodotte in tale documento non risulta inficiato da tale intempestiva contestazione. Parimenti, l'elenco delle disdette di cui a pag. 1 del doc. 15 di parte attrice non risulta mai essere stato contestato dai convenuti circa il profilo del quantum della retta d'iscrizione per l'anno accademico presso Fisiomedic, ma soltanto con riferimento al numero degli anni accademici mancanti per ogni studente e la riconducibilità della loro disdetta alle condotte illecite oggetto di causa. Ne consegue che tali documenti devono ritenersi idonei a costituire attendibile base di calcolo del danno da liquidarsi in tale sede.



Avendo dunque riguardo all'importo previsto per il versamento di una retta annuale (euro 2.600,00) e al numero degli studenti "fuoriusciti" da Fisiomedic come sopra individuati (5 in totale), i convenuti dovranno essere condannati a risarcire una somma ammontante complessivamente ad euro 13.000,00. Su tale somma, trattandosi di debito di valore, andranno computati sia gli interessi legali che la rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito (Luglio 2015) sino alla data della presente sentenza e, unicamente gli interessi legali dalla data della sentenza sino al soddisfo.

Non risulta invece provato il nesso causale tra le condotte anticoncorrenziali accertate in giudizio e la mancata implementazione ad opera di Fisiomedic di un corso full-time per diplomati, che all'epoca dei fatti risultava permanere in una fase di mera ideazione e rispetto al quale non sono stati allegati sufficienti elementi da cui desumere che la sua non attivazione per l'anno 2015-2016 sia stata determinata dal minore volume di entrate coincidenti con le "disdette" degli studenti pervenute al centro. Tale voce di danno - che avrebbe in ogni caso costituito danno "mediato" e non discendente in via immediata e diretta dall'illecito - non può dunque essere liquidata.

III. L'inibitoria e la pubblicazione della sentenza

Sussistendo il pericolo di reiterazione delle condotte accertate ad opera dei convenuti in danno di Fisiomedic va emessa l'inibitoria ex art. 2599 c.c., formalmente diffidando Danilo Bonometti e il Centro di Formazione Integrata La Glia dal ripetere in futuro atti uguali o del medesimo tenore di quelli accertati con la presente pronuncia.

Inoltre, costituendo la pubblicazione della sentenza sanzione accessoria idonea a reintegrare parzialmente la reputazione commerciale di Fisiomedic Academy, danneggiata dalle condotte di concorrenza sleale imputabili ai convenuti, Danilo Bonometti e Il Centro La Glia dovranno altresì provvedere a spese proprie alla pubblicazione dell'emananda sentenza sul sito <http://fncm.it/>

IV. Le spese del giudizio

In forza del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., non sussistendo i gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione parziale o totale, le spese del presente giudizio devono porsi a carico dei convenuti. Tali spese, liquidate come in dispositivo con riguardo all'importo liquidato a titolo risarcitorio, devono intendersi relative alle fasi di studio, introduzione del giudizio, istruttoria e decisionale.

P.Q.M.

- 1) Accerta il compimento di atti di concorrenza sleale da parte di Bonometti Danilo e Centro di Formazione Integrata La Glia nei confronti di Fisiomedic Academy srls e per l'effetto condanna Bonometti Danilo e Centro di Formazione Integrata La Glia in solido tra loro a corrispondere a Fisiomedic la somma di euro 13.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;



- 2) Inibisce a Danilo Bonometti e Centro di Formazione Integrata La Glia di reiterare le condotte di concorrenza sleale nei confronti di Fisiomedic Academy;
- 3) Ordina la pubblicazione della presente sentenza a cura ed a spese dei convenuti sul sito <http://fncm.it/>
- 4) Condanna in solido tra loro Danilo Bonometti e Centro di Formazione Integrata La Glia a rifondere a favore di Fisiomedic Academy srls le spese di lite che si liquidano in euro 4.0835,00 per compensi professionali, oltre il 15% di detto importo a titolo rimborso spese forfetarie, oltre oneri accessori di legge.

Monza, 14 giugno 2017

Il Giudice
Laura Gaggiotti

